



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 8

Riunione del 18 Settembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

03.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Anna NARDECCHIA – dirigente S.S. AD VOLLEY CLUB FRASCATI**
- **S.S. AD VOLLEY CLUB FRASCATI in persona del Presidente p.t.**

Con atto di deferimento pervenuto in data 11.07.2019, relativo al procedimento R.G. N. 131/2018-19, la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig.ra Nardecchia Anna la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 19 R.A.T., 74, 75, 78 e 102 lett. D) e F) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI** per aver, in violazione dei principi generali della lealtà, probità sportiva e delle norme regolamentari, pubblicato e diffuso mediante la comunicazione a mezzo e-mail del 13.05.19 all'indirizzo dell'Organismo Volley Scuola del Comitato Regionale Fipav Lazio ed all'Istituto scolastico *Giordano Bruno*, frasi offensive e lesive al decoro, al prestigio ed alla dignità della Federazione, degli Organi Federali nonché del Presidente del Comitato Territoriale Fipav Roma, Prof. Claudio Martinelli, accusandoli di aver assunto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva minando il regolare svolgimento del Torneo Volley Scuola 2019 – Trofeo Acea riservato alle Scuole Secondarie di 2° grado di Roma e Provincia indetto dal Comitato Regionale Fipav del Lazio ed autorizzato ed organizzato direttamente dalla Fipav, così



come da atto della conclusione delle indagini del 19 giugno 2019 ritualmente notificato;

- S.S. AD Volley Club Frascati, in persona del Presidente pro-tempore, la violazione degli artt. 16 Statuto Fipav, 2 R.A.T., 74, 76, 78 e 102 lett. D) e F) Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo per aver il proprio dirigente, Sig.ra Anna Nardecchia, in violazione dei principi generali della lealtà, probità sportiva e delle norme regolamentari, pubblicato e diffuso mediante la comunicazione a mezzo e-mail del 13.05.19 all'indirizzo dell'Organismo Volley Scuola del Comitato Regionale Fipav Lazio ed all'Istituto scolastico *Giordano Bruno*, frasi offensive e lesive al decoro, al prestigio ed alla dignità della Federazione, degli Organi Federali nonché del Presidente del Comitato Territoriale Fipav Roma, Prof. Claudio Martinelli, accusandoli di aver assunto una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva minando il regolare svolgimento del Torneo Volley Scuola 2019 – Trofeo Acea riservato alle Scuole Secondarie di 2° grado di Roma e Provincia indetto dal Comitato Regionale Fipav del Lazio ed autorizzato ed organizzato direttamente dalla Fipav, così come da atto della conclusione delle indagini del 19 giugno 2019 ritualmente notificato.

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 18 settembre 2019 nella quale il rappresentante della Procura riferiva di aver raggiunto un accordo con la tesserata Nardecchia per l'applicazione di una sanzione concordata. Il Tribunale, ritenuta la non congruità di detta sanzione, invitava il rappresentante della Procura ad esporre i fatti e ad illustrare il deferimento; all'esito di tali adempimenti la Procura concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico di entrambi.

Compariva altresì personalmente l'incolpata sig.ra Nardecchia la quale, previa rinuncia alla difesa tecnica, confermava le dichiarazioni già rese, ribadendo di essersi scusata e pentita del proprio gesto.

Nessuno compariva per il sodalizio.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e le conclusioni formulate dal medesimo;
- Preso atto delle deduzioni difensive offerte dagli incolpati



La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione inviata dal G.S. Avv. Claudio Gentile, pervenuta alla Procura Federale in data 05 giugno 2019, a mezzo della quale veniva trasmesso il testo di una mail inviata in data 13.05.2019 dalla odierna incolpata all'Organismo Volley Scuola del Comitato Regionale Fipav Lazio ed all'Istituto Scolastico "Giordano Bruno", contenente frasi offensive e lesive del decoro nei riguardi degli Organi Federali e del Presidente del Comitato Territoriale Fipav Roma Prof. Claudio Martinelli, come meglio dettagliato nel capo di incolpazione.

Nel corso dell'istruttoria perveniva alla Procura:

- Da parte del sodalizio una breve memoria con la quale si prendevano le distanze dalla condotta della propria tesserata, prontamente stigmatizzata e sospesa da ogni attività;
- Da parte della tesserata una altrettanto breve memoria nella quale, previo esplicito riconoscimento della paternità della mail, si illustravano le motivazioni della condotta contestata di cui comunque l'autrice si dichiarava sinceramente pentita e profondamente dispiaciuta.

La Procura, ritenuta ampiamente provata la responsabilità degli incolpati, ne disponeva il deferimento dinanzi a questo Tribunale.

Ritiene il Tribunale che non sussistano dubbi in ordine alla responsabilità dell'incolpata sig.ra Anna Nardecchia, sia perché dell'addebito contestato vi è prova documentale e certa, sia perché la stessa tesserata ha di fatto espressamente riconosciuto la paternità della mail ed anche la portata offensiva delle affermazioni contenute nella stessa, tanto da dichiararsene pentita e da sentirsi tenuta a scusarsene.

Ne consegue che il fatto sussista e che la tesserata debba essere sanzionata tenendo conto della gravità dei sospetti insinuati e delle offese mosse nei riguardi di organi federali.

Alla luce della condotta processuale tenuta, collaborativa e consapevole, appare equo irrogare la sanzione di cui al dispositivo.

Quanto al sodalizio, pur dandosi atto della immediata censura mossa nei confronti del proprio dirigente e della dichiarazione di pieno dissenso rispetto alle affermazioni della stessa, ritiene il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova contraria richiesta dal comma 2 dell'art. 76 del Regolamento Giurisdizionale in materia di responsabilità dei sodalizi per l'operato dei propri dirigenti e tesserati. Tale norma infatti sarebbe svuotata di qualsivoglia efficacia se si ritenesse che la richiesta prova contraria sia ravvisabile nella non condivisione della condotta personale del dirigente, piuttosto che in una



concreta attività preventiva quale quella che lo stesso sodalizio si è impegnato ad adottare al fine di evitare il ripetersi di episodi quale quello oggetto del presente giudizio.

Ne consegue pertanto che debba ritenersi accertata anche la responsabilità del sodalizio con conseguente applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere:

- a carico della tesserata Anna Nardecchia la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 3 (tre) mesi;
- a carico del sodalizio S.S. AD Volley Club Frascati, in persona del Presidente pro-tempore, la sanzione della multa di € 200,00 (Duecento).

Roma 19 Settembre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 20 settembre 2019